



COMUNE DI FRATTA TODINA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 del 20-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
 ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **19:13**, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria alla prima convocazione in Seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COATA GIANLUCA	Presente	7	NEGOZIO SILVANO	Presente
2	ALBINI ALESSIA	Presente	8	MASSETTI MATTEO	Presente
3	BISCOTTI VANIA	Presente	9	FALCONI ANDREA	Presente
4	SARTI SIMONE	Presente	10	BATASSA MARIA PIA	Presente
5	LANTERNA ELEONORA	Assente	11	PANCRAZI PIER LUIGI	Presente
6	SARGENTINI STEFANO	Assente			

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2

Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CLAUDIA FOSCHI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: NEGOZIO SILVANO - MASSETTI MATTEO - BATASSA MARIA PIA.

Il Sindaco indica l'oggetto della deliberazione e sottolinea una leggera riduzione delle tariffe per talune categorie di utenti. Successivamente dà la parola alla Responsabile del Servizio che illustra il PEF e il metodo di definizione e calcolo delle tariffe.

Prende parola il Consigliere Pancrazi che chiede se, rispetto all'anno scorso, il dato di partenza delle

tariffe sia in aumento o in diminuzione. La Responsabile risponde che le tariffe, per alcune categorie di utenti, risultano diminuite anche grazie a un sistema di detrazioni di voci ulteriori rispetto a quelle dell'anno precedente, quali ad esempio quelle afferenti al FCDE e alla lotta all'evasione. Il consigliere allora chiede se, nel caso in cui alcune delle ragioni sottese all'applicazione di queste detrazioni non dovessero effettivamente realizzarsi (come, ad esempio, nel caso di insufficiente capacità di riscossione dell'ente tale da non legittimare una ulteriore detrazione legata al FCDE), questa eventualità possa comportare un rincaro sulle tariffe del 2026. La responsabile risponde in senso affermativo.

Falconi, infine, chiede se per ridurre la tariffa si sia pensato di accordarsi con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per cambiare metodo di raccolta. Il Sindaco risponde che è stato richiesto un preventivo per la raccolta porta a porta limitatamente alla zona del centro storico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss, Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente di servizi (TASI e TARI);
- l'art.1, comma 654, della suddetta legge stabilisce che le tariffe della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art.1, comma 738 Legge n.160 del 27/12/2019 ha abolito dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527 Legge n.205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 363/R/RIF del 03/08/2021, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo

regolatorio 2022-2025, approvando il metodo tariffario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (MTR-2);

- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

- la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

-la determinazione dell’ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- in particolare, l’art.1 comma 683 Legge n.147/2013, per il quale: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

RICHIAMATI:

• l’art.1, comma 169, Legge n.296/2006, dove si prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L.n.228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15/2022, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, L. 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 43, co.11 D.L. n.50/2022, che ha aggiunto all'art.3, comma 5- quinquies, D.L. n.228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
- il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 28 giugno 2021, successivamente modificato con D.C.C. n. 14 del 31/05/2023., ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.446/1997 e dell'art.1, co.682, Legge n.147/2013;

VISTI in particolare:

- a) l'art.1, comma 651, Legge n.147/2013, che stabilisce che: “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999;
- b) l'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti il quale stabilisce che: “La determinazione della tariffa dei tributi avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 683, della L. 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;

TENUTO CONTO:

- dell'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;
- della Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- dello Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- del Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

CONSIDERATO CHE:

- in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli art.li 148 e 201 D.Lgs 152/2006, già esercitate ex L.R. n.23/2007 e art.15 L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;
- l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art.17 L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;
- ai sensi dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";
- nel territorio in cui opera questo Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto dal D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;
- in base al combinato disposto dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, degli artt. 6 e 7 L.R. 11/2013, della delibera ARERA n.363/2021 e dell'art.1, co.683, L.n.147/2013, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

TENUTO CONTO CHE:

- il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art.7, comma 3, lettera g) della L.R. 11/2013 in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;
- la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che prevale su qualsiasi disposizione differente;
- della delibera n.19 del 13 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell'AURI sul Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Fratta Todina, validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n. 9 del 09/04/2024, il Piano

Economico Finanziario revisionato periodo 2022-2025, biennio 2024- 2025, della gestione del territorio del Comune di Fratta Todina è stato validato e approvato con deliberazione n.2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI il 16 aprile 2024;

- che con la sopra indicata delibera del Consiglio Direttivo (delibera n. 9 del 09-04-2024) l'AURI ha nuovamente validato il PEF del periodo 2024-2025, provvedendo al suo aggiornamento infra-periodo;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 20 del 29/06/2024 ad oggetto “PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-2 SECONDO PERIODO REGOLATORIO AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024 - 2025) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024” ha preso atto del Piano Economico-Finanziario 2024-2025 validato dall'AURI con deliberazione n.2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI il 16 aprile 2024;

EVIDENZIATO che nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria da parte dell'Autorità nazionale, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti riferito al Comune di Fratta Todina, per l'annualità 2025, da utilizzarsi per la determinazione delle entrate tariffarie massime ai fini della TARI, è quello validato dall'AURI con il provvedimento n. 2 del 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA 363/2021;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- dal Piano Finanziario aggiornato, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2025, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Fratta Todina è pari ad € 365.700,00;
- l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- per l'art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'art.2, co.17, Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi, essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario di gestione, applicare valori inferiori;
- il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RICHIAMATI:

- la disposizione dell'art. 1, comma 653, Legge n.147/2013, che stabilisce “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- i costi inseriti nel piano economico finanziario 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 40,81 €/tonnellata (benchmark di riferimento);
- le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e finanze il 10-02-2025, le quali hanno chiarito che tale documento ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e

facilitarne l'attuazione da parte dei comuni per l'eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025 e che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio.

Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa rifiuti di cui all'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n.363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario, per l'anno 2025, è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario (euro 365.700,00):
 - a) il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione nell'ultimo anno (euro 1.713,30);
 - b) le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per € 10.000,00;
- le utenze comunali (euro 2.152,00);
- ai fini della determinazione delle tariffe 2025, l'Amministrazione Comunale dal PEF, come approvato dall'ETC, ha sottratto parte dell'accantonamento per crediti già coperto a bilancio Euro - 26.725,60;
- l'art. 1, co. 666 L.n.147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 190 del 05-11-2024 nella misura del 5% per l'anno 2025;

DATO ATTO che la società Gest Srl, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per la tassa sui rifiuti (TARI), giusta deliberazione di G.C. 21 del 26.03.2024, con nota ufficiale acquisita al protocollo del Comune di Fratta Todina n. 3230 del 16/06/2025, ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2024-2025, validato dall'AURI;

RITENUTO di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2024-2025, anno 2025, come di seguito evidenziato:

Totale entrate tariffarie Euro 365.700,00

Contributo del MIUR (punto 1.4. lett.a, det.ARERA 2/2020) Euro – 1.713,30

Recupero Evasione (punto 1.4. lett.a, det.ARERA 2/2020) Euro - 10.000,00

Utenze comunali Euro - 2.152,00

FCDE coperto a bilancio Euro - 26.725,60

CONSIDERATO che l'importo finale da coprire con le tariffe e la ripartizione tra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche sono quelli indicati alla seguente tabella

COSTI 2025		%		%
Costi variabili domestiche	€ 148.179,68	74,36	€ 199.266,67	62,29
Costi variabili non domestiche	€ 51.086,99	25,64		
Costi fissi domestiche	€ 94.382,57	75,00		
Costi fissi non	€ 31.460,86	25,00		

domestiche			€125.843,43	38,71
COSTO DA FINANZIARE CON TARIFFE	€ 325.110,10			

RITENUTO di definire le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2025, come segue:

- prima rata: 15 settembre 2025
- seconda rata: 15 novembre 2025
- terza rata: 15 marzo 2026

con possibile versamento in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2025

VISTE:

- la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- delibera ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 01-01-2025, ha introdotto una nuova componente perequativa che si applicano alle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- c) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per bonus sociale rifiuti, fissata inizialmente da ARERA ad € 6,00 per utenza per anno e con riserva, da parte della stessa, di stabilire una differenziazione della componente tra utenze domestiche e non domestiche con successivi provvedimenti;

TENUTO CONTO che:

• l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del

bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art.13, co.15 D.L.n.201/2011, come sostituito dall'art.15-bis, co.1, lett. a), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019, stabilisce “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13, co.15-ter, D.L.n.201/2011, inserito dall' art.15-bis, co.1, lett. b), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019,sancisce “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021 riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

- il D.M. 20/07/2021, stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'art.13 co. 15 D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214/2011;

VISTO l'art. 10-ter del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”), convertito nella Legge n. 69/2025, che ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30/06/2025;

VISTO il parere favorevole reso della 2^a commissione consiliare nella seduta del 17/06/2025;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- la Legge n. 147/2013;
- la Legge 145/2018;
- l'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge:

favorevoli: 6

astenuti: 3 – Batassa, Pancrazi, Falconi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 20 del 29/06/2024, ha preso già atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A"), in aggiornamento del piano 2022-2025 validato dalla medesima Autorità nell'anno 2022;

3. DI APPROVARE per l'anno 2025, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI, predisposte dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti: GEST S.r.l., con annessa relazione illustrativa, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B)

4. DI DETERMINARE ED APPROVARE, per l'anno 2025, i coefficienti kb, kc e kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposte dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti: GEST S.r.l., con annessa relazione illustrativa, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);

5. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6. DI DARE ATTO che le suddette tariffe, in relazione a quanto disposto dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono in vigore dal 01/01/2025;

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.1, c.666, L.n.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 D.Lgs. n.504/'92, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI pari al 5% per l'anno 2025;

8. DI DARE ATTO, altresì, che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

c)) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per bonus sociale rifiuti, fissata inizialmente ad € 6,00 per utenza per anno e con riserva, da parte della stessa, di stabilire una differenziazione della componente tra utenze domestiche e non domestiche con successivi provvedimenti;

9. DI STABILIRE le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2025, come segue:

- prima rata: 15 settembre 2025

- seconda rata: 15 novembre 2025

- terza rata: 15 marzo 2026 con possibile versamento in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2025

10. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a GEST S.r.l., e ad A.U.R.I. per gli adempimenti di competenza, oltre che TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

favorevoli: 6

astenuti: 3 – Batassa, Falconi, Pancrazi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 13-06-2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 13-06-2025

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
GIANLUCA COATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa CLAUDIA FOSCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005